



REPUBBLICA DI SAN MARINO

REGOLAMENTO 22 agosto 2024 n.15

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.15 adottata nella seduta del 6 agosto 2024;
Visti l'articolo 5, comma 5, della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 13 della Legge
Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente regolamento:*

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL DECRETO DELEGATO 22 AGOSTO 2024 N.132 – INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA PER L'EQUITÀ – ICEE

Art. 1

(Scala di Equivalenza)

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Delegato 22 agosto 2024 n.132 sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.

3. Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 0,2 per nucleo familiare con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- 0,2 per nucleo familiare con persone per le quali sia stata accertata una condizione di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), punto 2) del Decreto Delegato n.132/2024, elevata a 0,3 in presenza di disabile grave minorenne;
- la maggiorazione di cui alla lettera a) si applica anche in caso di nuclei familiari

composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli.

Art. 2
(Redditi, spese e deduzioni)

1. È di seguito individuato l'elenco dei redditi di ciascun componente del nucleo familiare:
 - a) reddito lordo complessivo ai fini IGR. I redditi da lavoro dei dipendenti dei liberi professionisti e delle ditte individuali sono al netto dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati dal contribuente;
 - b) redditi lordi soggetti a imposta sostitutiva – tassazione separata o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, anche a titolo risarcitorio, nonché tutti i redditi lordi prodotti all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni non dichiarati ai fini IGR;
 - d) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti, così come risulta da provvedimento giurisdizionale;
 - e) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennità, contributi, benefici, provvidenze, premi, rimborsi, gettoni, interessi e ogni altro reddito lordo, a qualunque titolo percepiti, anche per interposta persona, da amministrazioni pubbliche, persone fisiche e giuridiche, anche estere, ovvero ogni altra entrata anche occasionale comunque denominata, da non dichiararsi ai fini di legge per l'IGR;
 - f) il reddito delle attività finanziarie del patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, detenute presso i soggetti regolati dalla Legge n.165/2005 e successive modifiche ed all'estero anche per interposta persona;
 - g) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese estero da parte degli appartenenti al nucleo, convertito in euro, se necessario, al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito non dichiarati ai fini IGR. Per tale conversione si prende come riferimento il tasso di cambio pubblicato giornalmente da Banca Centrale;
 - h) redditi derivanti da trust sammarinesi o esteri.
2. È di seguito individuato l'elenco delle spese deducibili, all'ammontare del reddito di cui al comma 1 deve essere sottratto fino a concorrenza:
 - a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione giudiziale o omologata o allo scioglimento, o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ovvero altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né separati a seguito di separazione giudiziale o omologata, come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - c) l'importo, fino ad un massimo di euro 7.000,00 (settemila/00) , per ogni persona disabile, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Delegato n.132/2024 nel nucleo familiare per le spese documentate: sanitarie e socio-sanitarie; trattamenti, ausili e presidi finalizzati alla riabilitazione; le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate nella dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione di cui all'articolo 14, lettera b), comma 1 della Legge n.166/2013;
 - d) l'importo delle imposte assolte.
3. Elenco delle spese e deduzioni relative al nucleo familiare, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi del comma 1, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o deduzioni riferite al nucleo familiare:

- a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il canone annuo previsto nel contratto di locazione, regolarmente registrato, per un ammontare fino a concorrenza massima di euro 7.000,00 (settemila/00); la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
- b) le spese per le quote capitale dei mutui ipotecari ovvero dei canoni di locazione finanziaria relativi all'acquisto, alla costruzione, della prima casa, ai sensi della Legge 15 dicembre 1994 n.110 e successive modifiche, sostenute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DRP, per un ammontare fino a concorrenza massima, di euro 5.000,00 (cinquemila/00); la deduzione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà;
- c) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, la spesa sostenuta, al netto delle deduzioni già spettanti inclusiva dei contributi versati, per addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'Ufficio Attività Economiche e dai contributi versati all'ISS;
- d) alternativamente a quanto previsto alla lettera c), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità nella struttura medesima;
- e) le spese sostenute per l'abitazione in cui è residente il nucleo familiare per l'energia elettrica, acqua potabile, gas-metano, tassa ambientale e tassa RSU;
- f) le rette per il nido statale o privato e per gli spazi bambini.

Art. 3

(Patrimonio mobiliare di ogni componente del nucleo familiare)

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto, il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero e attraverso società interposte, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello della presentazione del DRP:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DRP il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
 - b) certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze;
 - c) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, azioni o quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) anche esteri, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del DRP ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - d) partecipazioni azionarie in società anche estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione del DRP, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DRP, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f) altri strumenti finanziari ai sensi della Legge n.165/2005 e successive modifiche e rapporti

finanziari, compreso la quota di montante presente presso il Fondo di Previdenza Complementare dell'Istituto per la Sicurezza Sociale, di cui alla Legge 6 dicembre 2011 n.191 e successive modifiche, per la quota parte riferita a contributivi facoltativi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della medesima legge. Sono in ogni caso esclusi i contributi obbligatori degli iscritti al sistema di previdenza principale, ai sensi della Legge n. 191/2011 e successive modifiche, che abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 3, comma 2 della stessa; nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;

- g) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate alla lettera e);
- h) per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza. Salvo diversamente indicato, le parti di ciascun cointestatario, si presumono eguali;
- i) il valore del patrimonio costituito da beni di lusso, ovvero imbarcazioni ovvero aeromobili iscritti nei registri nazionali od esteri, autovetture di cilindrata superiore a duemilaottocento centimetri cubici o 185 kilowatt di potenza, per i primi tre anni dalla data di prima immatricolazione;
- l) patrimonio mobiliare disposto in trust quando il beneficiario sia un soggetto rientrante nel nucleo familiare di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Delegato n.132/2024.

2. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 1), si detrae, fino a concorrenza, una deduzione pari a euro 6.000,00 (seimila/00), accresciuta di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 15.000,00 (quindicimila/00).

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 agosto 2024/1723 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Alessandro Rossi – Milena Gasperoni

SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi

